

Carlo Alberto Biggini

**Riforma di codici
e diritto di proprietà**

Estratto dal volume «La concezione fascista della proprietà privata», edito a cura della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura.

Roma
1939 - XVII

**Riforma dei codici
e diritto di proprietà**

On. Prof. Carlo Alberto Biggini

della R. Università di Pisa

I. Premessa. — II. Dogmatica giuridica e nuovi istituti. — III. Rivoluzione francese e codice civile. — IV. Ordinamento fascista e nuove forme del diritto. — V. Revisione del diritto soggettivo e influenza dei principi fascisti sul diritto privato. — VI. La funzione sociale della proprietà — Valore giuridico della concezione sociale della proprietà. — VII. Dovere e responsabilità del proprietario: aspetto giuridico del problema nella legislazione speciale e nel nuovo codice. — VIII. Proprietà ed impresa. — IX. Proprietà e lavoro. — X. Conclusione.

I — In ordine al problema generale della riforma dei codici si è inteso spesso chiedere, da più parti, se i poteri accordati al Governo con le leggi 30 dicembre 1923 n. 2814 e 24 dicembre 1925 n. 2260 siano tali da permettere la formazione di codici che rispondano pienamente ai principi della Rivoluzione Fascista, se, cioè, la delega accordata al Governo con le leggi del 1923 e del 1925 sia talmente ampia da consentire la più accentuata rinnovazione dei codici secondo la dottrina fascista.

E ciò non tanto da un punto di vista formale, intorno al quale non possono sorgere dubbi, quanto da un punto di vista sostanziale, poichè se tale delega consente al Governo di emanare, senza alcuna restrizione o riserva, i nuovi codici di commercio, della marina mercantile e di procedura civile, per il codice civile il Governo ha il potere di apportare qualsiasi modificazione od aggiunta che ritenga opportuna, con la

sola limitazione che si devono conservare « immutati i fondamentali principi degli istituti ».

Difatti è solo bene intendendo il concetto informatore di questa limitazione che si può adeguare anche la riforma del codice civile ai principii della dottrina fascista.

Chiaro appare, si dice, il preciso significato del precetto « conservando immutati i fondamentali principi degli istituti », poichè esso non altro significa che riaffermazione di alcuni concetti fondamentali nel campo dell'ordinamento familiare ed in quello dell'ordinamento patrimoniale, e che soltanto un disconoscimento di siffatti concetti può scardinare i principî fondamentali del nostro codice civile. Ma impostando in tal modo il problema si dice cosa imprecisa ed impropria e certamente non esauriente per bene intendere la limitazione contenuta nella legge di delegazione.

Non si deve anzitutto dimenticare che la delegazione del 23, la quale non comportava che « emendamenti » e « modifiche » al vecchio codice civile, è anteriore a tutta la profonda trasformazione operata dal Fascismo nell'ordinamento dello Stato, e che la delegazione del 25, che amplia i poteri concessi al governo con la limitazione di conservare « immutati i fondamentali principî degli istituti », è posteriore allo storico discorso del 3 gennaio e contemporanea alla legge del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, ma anteriore alla legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, alla Carta del Lavoro, alla legge del 9 dicembre 1928 sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, alla legge 5 febbraio 1934 sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni e a tutto quel complesso di leggi, che, per brevità, non enumero; cioè anteriore ai nuovi concetti e ai nuovi rapporti della vita fascista, alle fonti sociali e corporative del diritto, ai nuovi istituti e alle nuove discipline giuridiche e sociali in formazione.

Ormai non si tratta più di modifiche e di emendamenti, ma di profonda e sostanziale modificazione del nostro diritto privato, quale, del resto, è, da molti anni, in atto, indipendentemente dalla riforma del codice civile, negli spiriti, negli istituti, negli ordinamenti.

Il codice dovrà fissarla, quale espressione dell'epoca mussoliniana, quale prodotto della civiltà fascista.

Ed è proprio per questa esigenza che non si tratta affatto di lasciare « immutati i fondamentali principî degli istituti », poichè un conto è parlare d'istituti (quali la famiglia, la proprietà, ecc.), che nessuno più del Fascismo vuole a fondamento dello Stato e della società, ed un conto è parlare dei principî che dovranno reggere questi istituti ed ai quali questi istituti dovranno ispirarsi.

E' solo dal modo e dal come i principî fascisti penetreranno negli istituti, che noi potremo parlare di ordinamento giuridico fascista della famiglia e della proprietà, di regime giuridico fascista delle obbligazioni e dei contratti, di ordinamento corporativo fascista delle professioni e della produzione, e, non dimentichiamolo, delle società commerciali, e di tutte quelle imprese di pubblico interesse, di quelle aziende produttive nelle quali interviene più o meno direttamente lo Stato attraverso la Corporazione.

II — Se si fa eccezione di alcuni studi che hanno cercato di precisare il valore dei principî e degli istituti fascisti nel campo del diritto privato, dobbiamo riconoscere, anche perchè la delegazione è anteriore all'opera di trasformazione spirituale ed istituzionale compiuta dalla Rivoluzione, che le discussioni, che potevano costituire una direttiva di massima, si sono svolte in quell'ambiente spirituale e dottrinale che precede il Fascismo, che quasi sempre con il Fascismo nulla ha a che fare e che con il Fascismo è anzi in contrasto.

Tutto ciò, ossia che i lavori preparatori non siano stati preceduti ed accompagnati da una chiara e viva valutazione dei nuovi indirizzi e principî fascisti, ha reso più lento e difficile il lavoro definitivo: sia quello del Ministro Solmi, il quale ha bene inteso la riforma del Codice Civile, elaborando il progetto definitivo, come un « fatto squisitamente politico », poichè solo attraverso la codificazione del nuovo diritto il Regime Fascista fisserà e tramanderà l'essenza della sua dottrina morale e politica, sia quello della Commissione Parlamentare.

Nessuno può disconoscere la perfezione della elaborazione della scienza civilistica italiana in ordine ad alcune riforme dei nostri istituti privatistici, ma nel momento, in cui si vuol dare corpo al codice nuovo, è doveroso domandarsi se tale elaborazione abbia corrisposto e corrisponda pienamente ai principî ed alle esigenze della Rivoluzione Fascista, poichè la perfezione alla quale noi tendiamo deve essere di ordine concreto, non di ordine astratto, ossia diretta ad intendere (ed intendere significa superare il passato) i nuovi indirizzi politico-sociali, i nuovi principî, per accoglierli negli schemi della scienza giuridica.

Il diritto pubblico e privato, che hanno per oggetto l'ordinamento giuridico comprensivamente considerato nella molteplicità dei suoi istituti, sono senza dubbio in uno stato di profonda trasformazione, e, per conseguenza, di laboriosa sistemazione scientifica.

Lo svolgimento della Rivoluzione Fascista nella creazione del nuovo ordine ed una diversa e più ampia disciplina giuridica dei rapporti della vita sociale, hanno dato vita a nuovi principî e a nuovi istituti.

La dottrina ha ampiamente studiato gl'istituti nati da questa trasformazione e dalle relative leggi: si sono formate numerose teorie circa la determinazione dei nuovi indirizzi della scienza del diritto, ma molti — con un contributo ne-

gativo — hanno cercato di esaurire e di costringere le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesistenti, ossia di incasellare tutte le riforme uscite dalla rivoluzione nei quadri del vecchio ordinamento.

Di qui la necessità di elaborare e di disciplinare scientificamente, e, quindi, sotto l'aspetto giuridico, questo grandioso processo di trasformazione dello Stato italiano: sotto l'aspetto giuridico, poichè il diritto, nella cui rigida e precisa norma è contenuto sempre tutto il processo di elaborazione sociale di una determinata epoca storica, non può non essere per il Fascismo, deve anzi essere, la comprensione e l'attuazione formale delle nuove esigenze spirituali, politiche, sociali.

E questa elaborazione sarà veramente scientifica solo se così intesa e se capace di risalire ai principî criticando aspetti e fondamenti della vecchia scienza giuridica, la quale riconducendo nei suoi schemi tradizionali i nuovi istituti finisce spesso per svuotarli del loro spirito, del loro valore storico, e, quindi, anche della loro vera e reale natura giuridica.

III — La progressiva e creatrice realtà storica della nostra epoca non può essere intesa ed indifferentemente posata entro le vecchie forme.

Quando una riforma di carattere politico o sociale è veramente e profondamente penetrata nello spirito del popolo, della collettività organizzata a Stato, quando tale riforma sia positivamente affermata nell'ordinamento giuridico ed economico della Nazione, il dogma deve riflettere fedelmente tale riforma.

Una rivoluzione non può affermarsi e trionfare senza una radicale trasformazione dei Codici: ecco perchè la Rivoluzione Fascista, dopo aver mutato lo spirito giuridico nazionale, tende a penetrare in ogni aspetto del diritto e a creare il proprio monumento legislativo.

La dogmatica giuridica non può sottrarsi all'azione dei principî che regolano la produzione del diritto e che impongono la ricostruzione e la sistemazione degli istituti in armonia con le esigenze della vita e della realtà politica e giuridica.

Data una teoria del diritto aderente alle esigenze ed alle esperienze dello Stato contemporaneo come Stato Fascista, è data anche l'esigenza dottrinale di una revisione della dogmatica positiva.

Bisogna tener conto che i dogmi giuridici si sono venuti costituendo su una base difettosa: l'oggetto delle operazioni logiche, mediante le quali la dogmatica vuol pervenire a formule generali, e, quindi, attraverso definizioni e classificazioni, alla costruzione del sistema, è costituito esclusivamente dalle norme contenute nelle fonti formali.

E, del resto, chi può oggi negare che quando la scienza giuridica, specie quella civilistica, pretende di svolgersi con piena autonomia scientifica, nei riguardi della stessa realtà giuridica, non tien conto del suo vizio d'origine? Essa appare permeata e satura dei principî dell'individualismo liberale, in modo che i suoi risultati rispondono in sostanza alla valutazione degli scopi attribuiti all'ordinamento giuridico dalle condizioni generali (politiche, sociali, economiche) dominanti in quell'ambiente storico.

La costituzione francese dell'anno III consacrò, com'è noto, quasi a riassumere il processo dialettico della rivoluzione, il principio del liberalismo moderato, dal quale è derivato tutto il costituzionalismo del continente europeo: ma innanzi tutto fu il mezzo per giungere alla garanzia della proprietà nuova, sorta sulle rovine di quella feudale, e alla garanzia delle leggi dell'economia borghese, che sono quelle della produzione individuale nel campo antagonistico della concorrenza. Tutto questo in forme dogmatico-giuridiche passò nel codice civile: la rivoluzione francese cambiò i proprietari, ma salvò la proprietà, e per meglio salvarla e garan-

tirla la rese assoluta spogliandola di ogni dovere e di ogni responsabilità.

Lo Stato, sorto dalla rivoluzione francese, ebbe il suo testo nel codice civile e si diede forma di disciplina scientifica a quel diritto, che fu, è, e sarà la forma classica e tipica del diritto di una società, ove i rapporti tra gli uomini, resi liberi per diritto naturale, liberi in ogni attività sociale ed economica, sono soltanto quelli di chi produca e venda merci, di una società, che supera anche l'ultimo impedimento, ottenendo che il lavoro diventi anch'esso libera merce.

E come modello di forma e di elaborazione scientifica si prese il diritto romano, adattandolo alle nuove necessità ed esigenze, quel diritto romano che era apparso, già in sul declinare delle istituzioni medioevali, come nuova forza rivoluzionaria, quel diritto romano, che rimaneggiato, adottato e commentato dalla giurisprudenza, che lo aveva preso a proprio fondamento, parve contenere la ideologia del diritto di natura, venuta nel suo massimo fiore nei secoli decimosettimo e decimottavo.

Difatti, di fronte al particolarismo dei diritti, precedenti la rivoluzione francese, che erano o antiche consuetudini, o privilegi di corporazioni, o concessioni papali ed imperiali, il diritto romano appariva come la universalità giuridica della ragione, che affondava le sue radici nella natura, avendo tale diritto considerato la personalità umana nei suoi astratti e generali rapporti: ogni cittadino essere capace di obbligarsi e di obbligare, di vendere e di comprare, di cedere, di donare e così via.

Da varie fonti, certamente, derivò la ideologia rivoluzionaria francese, che servì come strumento di critica e di costruzione per dare forma giuridica all'ordinamento economico-sociale dello Stato moderno: da correnti filosofiche e, soprattutto, dalla generalizzazione astratta del diritto romano, ma il nuovo diritto, nel suo sviluppo e nella sua organica si-

stemazione, finì per essere veramente il riflesso delle esigenze e delle condizioni storiche del tempo.

Il concetto che c'è un diritto che è una sola cosa con la ragione, divenne un dogma della scienza giuridica: dogma che, consapevolmente od inconsapevolmente, opprime ancora la mente di molti giuristi.

Di qui l'idea che lo Stato moderno debba essere come pervaso da un solo diritto, eguale per tutti, sistematico, logico; di qui la convinzione che un diritto, il quale garantisca a tutti l'eguaglianza giuridica, come facoltà di contrattare, garantisca a tutti la libertà; di qui la scissione del concetto del diritto dalle cause politico-sociali che lo producono; di qui l'affermazione e lo sviluppo di quelle condizioni che dovevano condurre a togliere al commercio, alla produzione, alle forme politiche, alle coscienze, ogni limite ed ogni responsabilità, che potesse rappresentare impedimento alla libera concorrenza. Di qui, insomma, la lenta, ma graduale e scientifica elaborazione del diritto sul fondamento di questi concetti e di questi presupposti.

IV — L'ordinamento fascista, i nuovi organismi istituzionali, espressione di nuove concezioni politiche e condizioni sociali, vanno intesi ed elaborati secondo nuovi schemi e forme giuridiche: e questa elaborazione sarà vuota di senso se non si baserà sopra una concreta consapevolezza della nuova realtà storico-politica, per attingere appunto da essa il nuovo diritto.

Ma tutto ciò non sarà possibile se non risalendo ai principi per ogni singolo istituto, che si voglia giuridicamente fissare e saldare nell'unità del nuovo ordinamento: difatti ogni istituto, e unitariamente tutto l'ordinamento, non può essere sistemato senza essere inteso, e non può intendersi se non riconnettendolo a quelle concezioni ideali, di cui è

espressione, e che a loro volta sorgono dai reali aspetti della vita sociale fascista, dalle nuove condizioni storiche.

Come la delegazione del 1925 per la riforma del codice civile diceva di « conservare immutati i fondamentali principi degli istituti », così la Commissione dei Diciotto, pure nel 1925, poneva come limite pregiudiziale ai suoi lavori quello di lasciare « integro nelle sue linee fondamentali il precedente ordinamento dello Stato ».

In realtà noi sappiamo quale profonda trasformazione sia avvenuta dal 1925 ad oggi: gli sviluppi e la continuità della Rivoluzione nell'ordine politico e sociale hanno dato al Fascismo un fondamento più preciso e concreto, mentre le riforme sono apparse nel loro spirito e nella loro sostanza dirette non ad integrare ed a correggere gli istituti esistenti, ma a creare un nuovo unitario ordinamento sulla base della concezione fascista della vita e dello Stato.

Difatti i presupposti della concezione fascista, i principi storico-politici che sostengono ed informano di sé il nuovo ordinamento costituzionale, le affermazioni fondamentali della Carta del Lavoro, il Partito unico, l'organizzazione sindacale e corporativa, le nuove istituzioni di ordine politico, sociale ed economico, stanno ad attestare come profonda sia la trasformazione rivoluzionaria mussoliniana e fascista e come investendo in vecchio ordine abbia diversamente determinata, nella sostanza e nella forma, la posizione dell'individuo nello Stato.

La partecipazione dell'individuo allo Stato diventa intima viva e continua in quanto tale partecipazione riposa non sul concetto astratto ed atomistico di cittadino, ma in quello effettivo e concreto di cittadino produttore e di cittadino soldato, ossia d'individuo membro di organismi nazionali, militari, professionali, ed economici.

Posizione di rilevanza costituzionale con chiari riflessi nel diritto privato, poichè l'*affectio societatis* che deriva dal-

l'appartenenza del cittadino allo Stato, si accresce con la partecipazione ad altre istituzioni pubbliche e si concreta in una qualità positiva del cittadino in quanto produttore e soldato.

V — Si profila così una diversa concezione del soggetto di diritto e del diritto soggettivo, in quanto il diritto è riconosciuto ed attribuito al singolo in funzione di una finalità di carattere sociale, perchè, insieme con l'interesse del singolo, deve sempre essere tutelato, mediatamente o immediatamente, l'interesse nazionale.

Il diritto soggettivo, definito come « potere di volontà » o « interesse protetto », il cui scopo sembra una garanzia contro lo Stato, ha spesso significato l'esistenza di un diritto senza esprimere ed affermare chiaramente la contemporanea esistenza di obblighi in rapporto a quel diritto, ossia si è allontanato sempre più dai vincoli e dai legami sociali.

La revisione del diritto soggettivo, sorta non tanto dalla critica della scienza giuridica, quanto da rivoluzioni nazionali, da movimenti politici che operano per la grandezza della comunità nazionale con fede nei destini del popolo, sta a provare che il fondamento del diritto non è soltanto negli interessi reali, ma, bensì, anche nella coscienza di un popolo, nello spirito di una Nazione.

Revisione che non significa annullamento di tale diritto, ma corrispondenza di esso alle nuove realtà, alle nuove esigenze: i dogmi giuridici non sono verità fisse, immobili, ma verità in movimento.

Non è certamente possibile, attraverso queste brevi note, vedere la portata dell'influenza sostanziale dei principî fascisti sul diritto privato: è però noto a tutti come nell'attuale codice civile l'elemento sociale, dove debolmente affiora, resti sempre subordinato all'iniziativa dei singoli. Ed in realtà la nostra legislazione privata non poteva spingersi oltre, poichè essa era improntata ad una formula di libertà giuri-

dica, che si traduceva in un principio di indifferenza economica: era, difatti, condotta a ripudiare l'intervento del pubblico potere nell'esercizio del dominio particolare, intervento che sembrava come uno sconfinamento da quelle che si reputavano le naturali funzioni del cosiddetto Stato moderno.

Si venne, è vero, col tempo a determinare nella stessa scienza civilistica un orientamento dottrinario, nel senso che il diritto privato debba essere espressione non di un solo gruppo di interessi, ma composizione dell'attività individuale e sociale; che i beni si reputino liberi, non a garanzia esclusiva dei singoli, ma per la migliore utilizzazione della cosa; e che la proprietà persegua lo scopo di temperare la tutela degli interessi dei vari titolari, con la tutela del prevalente interesse della collettività.

Ma per il diritto fascista una cosa è considerare la somma delle restrizioni sociali apportate all'esercizio del diritto individuale, ed un'altra è considerare l'obbligazione di porre i poteri individuali al servizio sociale.

VI — Tutti affermano che bisogna oggi concepire la proprietà in funzione sociale e che della proprietà bisogna avere un concetto dinamico e non statico, ma non è poi altrettanto chiaro che cosa s'intenda con tali espressioni.

I concetti « diritto di proprietà » e « funzione sociale » di tale diritto sembrano fra loro contraddittori, ma in realtà il concetto di funzione sociale sta ad indicare la lenta ma profonda trasformazione avvenuta nella forma e nel contenuto di tale diritto, ritenuto come il diritto individualistico e privatistico per eccellenza, e non a negare la proprietà come diritto. Giuridicamente la proprietà non si può che concepire come tale, ma giuridicamente il concetto di funzione sociale integra precisa determina il diritto stesso in quella configurazione ch'è andato assumendo nel nuovo ordinamento politico-giuridico, e ciò indipendentemente dal distinguere la

proprietà come puro diritto dalla proprietà nelle sue manifestazioni produttive.

E' vera l'affermazione che l'idea del limite sia nata insieme con lo stesso diritto di proprietà (un diritto assolutamente illimitato non è concepibile): ma quando il numero, l'intensità e la varietà delle limitazioni imposte al diritto di proprietà si delineano, come si sono delineate ai nostri giorni, sino a far subire a tale diritto una evoluzione sostanziale, non solamente la forma del rapporto ne appare radicalmente trasformata, ma lo stesso concetto.

Il limite definisce certamente il contenuto concreto del diritto di proprietà, ma nell'attuale codice il limite imposto al diritto di proprietà non rappresenta certamente il punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario e l'interesse pubblico: ed anche se lo rappresentasse sarebbe in base ad un concetto dell'interesse pubblico, che il Fascismo respinge come antitetico ai presupposti della sua concezione etico-politica del diritto e della vita.

L'interesse pubblico dell'individualismo liberale non è l'interesse pubblico del corporativismo fascista: il limite imposto al diritto di proprietà nel nuovo codice rappresenterà un punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario e l'interesse pubblico, sul fondamento di quel principio di subordinazione degli interessi particolari all'interesse nazionale, che giustifica da un lato il concetto di funzione sociale e dall'altro determina il vero nuovo e concreto contenuto del diritto di proprietà.

Si è inteso spesso affermare, per combattere appunto il concetto di funzione sociale della proprietà, che l'interesse pubblico può funzionare non da contenuto, ma solo da limite rispetto al diritto di proprietà: ma, ciò affermando, ci si vuole, senza dubbio, riferire alla concezione liberale, per la quale interesse pubblico ed interesse privato sono due mondi opposti e diversi: donde l'impossibilità di dare al diritto di

proprietà un diverso contenuto che non sia quello dell'interesse privato, inteso come interesse dell'individuo in opposizione all'interesse dello Stato.

Come tutti i diritti anche il diritto di proprietà, nella concezione fascista, ha un fondamento sociale sia nel suo sorgere che nel suo esercizio: è il riconoscimento di questo valore sociale del diritto che il nuovo codice deve affermare.

La trasformazione del concetto privatistico del diritto, la nuova concezione del diritto soggettivo, la lenta, ma graduale e definitiva penetrazione dell'interesse sociale in quello individuale, la sempre più decisa affermazione in tutti gli aspetti della vita di uno dei principî fondamentali del Fascismo, cioè che l'interesse generale come interesse nazionale deve prevalere su quello individuale, personale, privato, devono imprimere alla dogmatica quel movimento, capace di giungere alla precisazione degli schemi della nuova scienza giuridica. Tale movimento riposa, e non può non riposare, sul principio sociale-nazionale, ch'è penetrato nei diritti privati, anche nei più assoluti, nel diritto di proprietà, nella proprietà commerciale, industriale, agraria, attraverso leggi speciali e provvedimenti particolari.

Nel diritto di proprietà deve concretamente entrare quel « dovere sociale », quella « responsabilità dell'imprenditore », che sono affermati dalla Carta del Lavoro: l'impresa, come attività economica organizzata nell'interesse individuale e generale, manifesta le caratteristiche del diritto di proprietà, precisa chiaramente che dovere sociale e responsabilità sono nella natura stessa dell'impresa, bene destinato all'utilità sociale, bene d'interesse nazionale.

VII — Se un bene economico è stato, e deve essere, destinato ad uno scopo produttivo, tale bene non deve essere considerato in rapporto al soggetto cui appartiene, ma deve invece essere considerato in rapporto alla funzione che deve

svolgere. Ossia oggetto di disciplina giuridica da parte dello Stato non è più il diritto di proprietà sul bene, ma è il bene stesso, la sua organizzazione e la sua utilizzazione.

Non solo, quindi, la proibizione di non usare la proprietà in modo antisociale, ma l'obbligazione di usarla in modo che la Nazione, la società, ne traggano un vantaggio. Funzione sociale vuol dire che la proprietà deve essere utile alla società: quindi condizionata e subordinata all'interesse della Nazione. Ecco perchè l'*ius abutendi* è in netta antitesi con la funzione sociale che si vuole assegnare alla proprietà.

La proprietà per il Fascismo non è nè sempre un bene nè sempre un male, come per il liberalismo e il socialismo, ma può essere e diventare o l'una o l'altra cosa a seconda dell'uso che se ne fa: ecco perchè lo Stato Fascista, con leggi speciali e con provvedimenti particolari dei suoi organi, è intervenuto nel diritto di proprietà, affinchè in concreto, nella realtà della vita sociale, sia sempre un bene, sia sempre utile alla collettività nazionale.

« La proprietà privata, ha affermato Mussolini, completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere, tanto che noi pensiamo che la proprietà deve essere intesa in funzione sociale: non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa e li moltiplica ». Difatti « l'economia italiana, precisa ancora Mussolini, rispetta profondamente la proprietà privata e l'iniziativa privata, ma le vuole anch'esse dentro lo Stato, che solo può, l'una e l'altra, proteggere, controllare, vivificare ».

La subordinazione dell'uso privato dei beni agli interessi pubblici prevalenti è avvenuta, anche se ciò non espressamente sancito, con il riformare profondamente la proprietà, con l'evarla a fonte di veri e propri doveri positivi, rispetto all'utilizzazione delle cose.

In conseguenza, il diritto del proprietario allo sfruttamento della cosa si è convertito in dovere giuridico, per modo tale che la proprietà è un centro da dove si diramano precisi obblighi. La proprietà da diritto puramente individuale acquista funzione sociale; onde il diritto positivo garantirà la libertà del proprietario in quanto adempia alla funzione sociale che gli incombe, per il fatto medesimo di essere proprietario. Ossia il proprietario ha il dovere e il potere di impiegare la cosa che detiene alla soddisfazione dei bisogni individuali, per la ragione che la conservazione e lo sviluppo fisico, morale, intellettuale dell'individuo è necessario alla conservazione e allo sviluppo della società nazionale; il proprietario ha il potere e il dovere di impiegare la cosa alla soddisfazione dei bisogni comuni, in modo che non gli sia permesso di lasciare la cosa in abbandono senza rendimento economico, quando il suo sfruttamento normale sarebbe capace di assicurare la soddisfazione di dati bisogni collettivi, ed in modo ancora che non gli sia permesso impiegare la sua ricchezza per un fine egoistico ed in guisa da renderla incapace di produrre la sua utilità sociale.

A questo concetto ci sembrano ispirate alcune leggi speciali, come quelle sulla bonifica integrale, sui consorzi, sulle trasformazioni fondiari, sugli usi civici, sulle concessioni minerarie, sulla proprietà dei beni immateriali, per non parlare dell'influenza esercitata proprio su alcuni principî del diritto di proprietà dai contratti collettivi in materia di lavoro agricolo e dalla disciplina e dalla organizzazione degli ammassi.

Tutte queste leggi e provvedimenti hanno avuto come effetto, in quanto contengono limiti od obblighi posti dallo Stato al diritto di proprietà, di ridurre i poteri riconosciuti al proprietario: ciò sta ad indicare che il diritto di proprietà è oggi non solo racchiuso entro un ambito più stretto di prima, ma anche che esso è venuto ad acquistare un nuovo signifi-

cato, quel significato sociale, che scaturisce da questo suo nuovo contenuto.

Anzi appunto perchè il concetto di « funzione sociale » del diritto di proprietà è concetto generico, che le leggi speciali, in relazione a concrete esigenze e finalità, predispongono gli strumenti tecnici idonei a garantire tale funzione per la tutela di quell'interesse pubblico contenuto implicitamente nel concetto sociale.

Mentre si attribuisce genericamente una funzione sociale alla proprietà, attribuzione che da sola non sarebbe sufficiente a garantire tale funzione, poichè la concreta disciplina giuridica del rapporto di proprietà non può essere identica per tutte le cose, le leggi speciali provvedono alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento a quelle particolari funzioni sociali che le singole cose, che formano oggetto di proprietà, sono capaci di adempiere.

Ma sulle particolari leggi, sulle singole statuizioni positive, sovrasta quell'atto che segna veramente un nuovo corso nella storia politica e sociale della Nazione italiana: la Carta del Lavoro, le cui dichiarazioni riassumono nel loro complesso lo spirito della legislazione fascista. Mirando la Carta del Lavoro a stabilire l'eguaglianza di tutte le categorie di fronte allo Stato, e non tanto eguaglianza formale e giuridica, quanto politica e sindacale, sulla base del principio di subordinazione dell'individuo, anche nella sfera dell'attività economica, ai fini dello Stato, essa investe le nozioni fondamentali del diritto, come sono quelle di « soggetto », di « diritto soggettivo », di « ordine pubblico », di « interesse », di « equità », di « responsabilità », di « dovere »; ed introduce nel diritto il fatto « lavoro », in quella significazione e in quella portata assolutamente sconosciuta agli attuali codici di diritto privato.

VIII — Ma basta pensare a quella aggregazione economica a scopo produttivo che è l'impresa, nelle sue varie e complesse manifestazioni, nel campo agricolo e nel campo industriale, e vedere com'essa è giuridicamente regolata ed economicamente disciplinata, per avere innanzi un quadro del tutto nuovo del diritto di proprietà.

E' la proprietà considerata nella sua funzione produttiva e collegata al principio del dovere sociale del lavoro da un lato ed al principio dell'iniziativa, dell'organizzazione e della responsabilità dell'impresa dall'altro: ossia considerata come disponibilità di mezzi produttivi, come mezzo di produzione, come strumento lasciato all'individuo per quell'attività di lavoro e di produzione, nell'interesse del singolo e della Nazione, attraverso i quali la proprietà adempie alla sua funzione sociale.

Si sancisce e si garantisce la proprietà privata, non per un diritto naturale dell'individuo, non per la pretesa inviolabilità di tale diritto ritenuto erroneamente come assoluto, ma perchè utile, nella sua strumentalità, nelle sue manifestazioni produttive, all'interesse della Nazione, perchè condizione necessaria e mezzo per la valorizzazione integrale delle forze economiche della società nazionale.

L'individuo è proprietario di beni materiali, ma tali beni deve egli destinarli a fini che corrispondono all'interesse della collettività e che, spesso, sono concretamente determinati dallo Stato, supremo regolatore del benessere dei singoli e creatore della potenza nazionale.

Ossia è l'aspetto subbiiettivo del diritto patrimoniale che cede di fronte all'aspetto obbiiettivo dell'utilizzazione e della destinazione dei beni, dell'organizzazione delle cose, sì che i rapporti fra soggetto e beni appaiono sottoposti a tutta una nuova disciplina giuridica.

Non è forse l'impresa considerata destinataria delle norme di carattere economico ed amministrativo emanate da or-

gani dello Stato, norme che ne vincolano l'attività e determinano preventivamente il contenuto di numerosi rapporti?

L'impresa, dalla legislazione sui consorzi, è considerata come un soggetto di diritto e non come una pura attività economica, mentre le norme economiche delle corporazioni ne limitano, per fini di interesse pubblico, la libertà di autonomia nei rapporti di produzione. Ma vicino alla legge ed alla norma corporativa, vi sono i contratti collettivi di lavoro che mirano a creare ed a mantenere nell'interno dell'azienda la collaborazione tra i vari fattori della produzione e vi sono poi quegli atti con cui lo Stato o le associazioni sindacali legalmente riconosciute si dirigono alle imprese per ottenere quel comportamento che deve soddisfare un fine pubblico.

E', a questo proposito, tipico l'istituto dell'imponibile di mano d'opera, che limita la facoltà di determinare la combinazione concreta dei fattori di produzione e si manifesta come una delle garanzie della funzione sociale della proprietà.

La determinazione da parte delle rispettive organizzazioni sindacali del *quantum* di lavoro umano necessario per le varie coltivazioni contribuisce ad avere un alto rendimento della terra: la massima produttività della proprietà stessa e l'imponibile di mano d'opera s'integrano vicendevolmente, attestando la funzione sociale della proprietà.

Si giudica, da parte dello stesso sindacato, della potenzialità economica dell'azienda, del grado di produttività della proprietà, mentre il contratto collettivo supera lo stadio della regolamentazione dei puri rapporti di lavoro per entrare nel vivo dei rapporti economici.

Il contenuto degli stessi rapporti contrattuali, che vengono ad instaurarsi intorno alla proprietà ed all'impresa, che danno sostanza e vita a tali istituti, e ne determinano la funzione, non ha, stando alla terminologia privatistica, natura contrattuale, poichè ogni deroga al comune accordo fra le parti è esclusa dalla natura e dalla forza espansiva del contratto

collettivo, della norma corporativa, degli atti delle associazioni sindacali e degli organi dello Stato, che sopprimono e sostituiscono *ipso iure* le causole individuali contrarie. Il loro contenuto non è che il contenuto delle clausole del contratto collettivo e delle altre norme, già da queste posto imperativamente.

Si potrà ancora pensare da parte di alcuni giuristi che l'azienda non è un complesso organico unitario, si potrà ancora continuare a considerarla divisa nei suoi vari elementi costitutivi, ma la realtà giuridica, riflesso di nuovi fatti politico-sociali, è un'altra.

Indipendentemente da tutta l'evoluzione che la Rivoluzione Fascista è andata compiendo intorno al diritto di proprietà, l'unità dell'impresa è già una realtà nella Carta del Lavoro che, proclamando (dich. VII) la responsabilità dell'imprenditore di fronte allo Stato e la collaborazione delle forze produttive nell'impresa economica, considera l'impresa come un tutto organico ed unitario, posto sotto la direzione del datore di lavoro, ed assicura (dich. VIII) la continuità del rapporto di lavoro nell'impresa, anche in caso di mutamento di titolare.

Il principio di collaborazione ed il principio di responsabilità sono i fondamenti su cui si deve impostare il nuovo diritto di proprietà.

Abbiamo detto che il bene economico deve considerarsi in rapporto alla funzione che, per sua natura, è chiamato a svolgere: ciò significa pure che non è la proprietà che dipende dall'arbitrio del proprietario o dell'imprenditore, ma è la volontà del proprietario o dell'imprenditore che deve essere impiegata in funzione dell'interesse della proprietà o dell'impresa. Interesse sempre subordinato all'interesse superiore della produzione nazionale: nel quale concetto è contenuto, si può dire, gran parte del travaglio della Rivoluzione Fasci-

sta diretto a dare alla proprietà una reale concreta effettiva funzione sociale.

Se, infine, pensiamo che è tra i fini dello Stato Fascista quello della disciplina unitaria della produzione nazionale, per cui gli interessi della produzione sono considerati, dalla Carta del Lavoro, veri e propri interessi pubblici, e che la disciplina corporativa della produzione viene esercitata dalla collaborazione delle categorie produttive riunite rappresentativamente in un organo dello Stato, è evidente che la gestione dell'impresa produttiva debba essere indirizzata al conseguimento di quei fini voluti dallo Stato o dai suoi organi di disciplina economica, che la proprietà sia portata a conseguire insieme a fini privati anche fini pubblici: ossia a celebrare effettivamente la sua funzione sociale ed a dimostrarsi come il mezzo più efficace per raggiungere fini di pubblica utilità.

IX — Non è poi certamente estranea al diritto di proprietà la questione della posizione dei lavoratori nell'impresa e l'opportunità di riconoscere ad essi delle funzioni diverse, più complesse e più ampie, di quelle che si sono sino ad oggi riconosciute.

Nell'ordinamento corporativo le categorie lavoratrici cooperano con quelle dei datori di lavoro e capitalistiche nella direzione responsabile dell'economia nazionale attraverso le associazioni sindacali ed attraverso, soprattutto, le rappresentanze paritetiche sindacali negli organi corporativi dello Stato. Nell'interno dell'impresa il lavoro appare ancora distinto, dissociato e spesso opposto al capitale: è certo che una evoluzione concreta e sostanziale dell'impresa in senso corporativo non può non implicare una partecipazione dei lavoratori alla direzione, alla responsabilità ed agli utili dell'impresa stessa.

L'organizzazione della proprietà d'impresa, specie in relazione ai rapporti interni di questa fra capitale e lavoro, è l'aspetto più difficile a determinarsi, ma certamente il più importante: è il punto intorno al quale storicamente converge lo spirito del principio rivoluzionario corporativo fascista per la concreta organizzazione dell'economia nazionale.

Quella forma giuridica, che si riconosce generalmente alla mezzadria ed, in genere, ad ogni contratto contenente clausole parziarie, e, quindi, soprattutto, alle moderne partecipazioni collettive; quella forma che presenta apporto di capitali sotto forma di lavoro e che si manifesta come una combinazione di mezzi economici, organizzati per fini comuni, sulla base della collaborazione e della gerarchia delle capacità, è certamente la forma più aderente allo spirito del corporativismo fascista, in quanto tende a creare una effettiva e concreta collaborazione e solidarietà tra le forze produttive e a realizzare, investendo l'organizzazione economica dell'azienda, una nuova economia.

La collaborazione fra i fattori della produzione si attua veramente, poichè il lavoratore, partecipe e cointeressato alla vita economica dell'azienda, diventa elemento attivo e responsabile dell'impresa, come vuole la Carta del Lavoro: ossia lavoro e capitale operano uniti sullo stesso concreto piano economico, mentre si opera la lenta ma necessaria trasformazione del compenso a salario, forma tipica dell'ordine capitalistico.

La lotta di classe si supera effettivamente attraverso la collaborazione fra capitale e lavoro, purchè i due elementi della produzione siano intesi non antitetici, ma neppure distinti: in un primo tempo si supera col divieto dello sciopero e della serrata e col contemporaneo riconoscimento dei contrapposti sindacati, condotti ad operare sulle nuove vie del diritto attraverso il contratto collettivo e la magistratura del lavoro, ma, in un secondo tempo, col dar vita ad un nuovo

sistema nell'organizzazione dell'impresa, come riflesso della nuova concezione del diritto di proprietà, ossia trasformando le aziende nella loro interna struttura, organica e produttiva.

Il lavoro soggetto dell'economia, secondo l'enunciazione del Duce, presuppone il lavoro elevato a dovere sociale, liberato dalle forze opprimenti ed oscure del capitalismo anonimo e reso partecipe degli strumenti materiali della produzione.

Una rivoluzione, degna di tale nome, creando i propri organi politici, che promuovono ed accompagnano la trasformazione economico-sociale, non può non dare forma giuridica ai nuovi rapporti di proprietà, che vengono necessariamente ad instaurarsi e svilupparsi: non per nulla durante il corso della rivoluzione francese, creatisi nuovi ordinamenti politici, anche come effetto della profonda trasformazione delle forme di produzione, fu necessario, in seguito all'abolizione della manomorta e del feudo ed all'abolizione dei monopoli commerciali, disciplinare i nuovi rapporti di proprietà.

Il Fascismo, vera forza rivoluzionaria del mondo moderno, ha posto nuovi principî spirituali e politici ed ha contemporaneamente avuto la capacità di sommuovere e riformare l'attuale struttura sociale, ponendo dentro di essa via via nuove condizioni e nuove possibilità di vita e di sviluppo; anzi, col fatto stesso del suo continuo universalizzarsi, dimostra che le condizioni nuove già si sono create e fissate e stanno svolgendosi.

Trovando le ragioni della crisi della società moderna e le sue intime possibilità di sviluppo, comprendendo le cause e le condizioni della lotta di classe, l'ha superata e vinta, creando, sulla base di rigorosi presupposti etico-politici, un nuovo orientamento del diritto e vincendo la contraddizione capitalistico-borghese tra le forme della produzione e lo sviluppo delle forze produttive.

Per questo suo aspetto il Fascismo è una vera e compiuta dottrina rivoluzionaria, è la forza nuova della storia contemporanea.

X — Si delinea, quindi, come fine dell'ordinamento, della convivenza giuridicamente ordinata, la realizzazione del benessere solidale, in cui trovano soddisfazione l'esigenza dell'autonomia del soggetto e l'esigenza dell'obiettività del compito e della norma di vita comune della società fascista. E questa solidarietà, che possiamo chiamare giustizia, idea fondamentale di ogni sistema giuridico, svolge da sé tutta la ricchezza del suo contenuto storico.

L'unificazione degli interessi e degli obiettivi particolari, in cui si afferma la coscienza chiara della solidarietà, è il risultato cui convergono gli sforzi per i beni particolari, che assicurano l'indipendenza economica, la parità giuridica, la partecipazione all'opera comune.

Porre nei Codici dell'Italia Fascista i principî innovatori e moderni, che sono, ormai, il frutto maturo di una profonda e grandiosa esperienza politica, di una rivoluzione costruttrice, nata dal genio di un Uomo e dalla volontà di tutto un popolo, è il voto ardente di chi sente la bellezza ed insieme la necessità e la improrogabilità di questa costruzione; la nuova Codificazione, segnando il distacco dalla tradizione francese, che ha enormemente pesato su di noi, impedendoci di ritornare a quanto di eterno è contenuto nello spirito e nella tradizione romana e di procedere alla revisione di presupposti e concetti di origine razionalistica, non più rispondenti alle esigenze giuridiche moderne, rifletterà e riassumerà nelle sue formulazioni gl'ideali politici e sociali della civiltà fascista e risplenderà nel diritto e nella legislazione del secolo ventesimo.